

**D.Lvo 81/08**  
**Unico testo in materia di igiene  
e sicurezza sul lavoro**

Principali novità introdotte alla  
normativa previgente

## **Il D.Lvo 81/08 risulta composto di 306 articoli, distribuiti in 13 Titoli, e di 51 Allegati.**

la parte più significativa, sotto il profilo riformatore, è presente nei

**Titolo I** (Principi comuni: artt. 1-61)

**Titolo XII** (Disposizioni in materia penale e di procedura penale: artt.298-303).

la parte preponderante dell'intervento di «riassetto» delle disposizioni vigenti è costituita dai “titoli tecnici”:

**Titoli dal II all'XI**

(artt. 62-297) e gli Allegati di riferimento (IV-LI)

## “ALLEGATI TECNICI “

<u>ALLEGATO IV</u>	<u>REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO</u>
<u>ALLEGATO V VI VII</u>	<u>ATTREZZATURE DI LAVORO</u>
<u>ALLEGATO VIII</u>	<u>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</u>
<u>ALLEGATO IX</u>	<u>NORME DI BUONA TECNICA</u>
<u>ALLEGATI dal X al XXIII</u>	<u>EDILIZIA</u>
<u>ALLEGATI dal XXIV al XXXII</u>	<u>SEGNALETICA E SEGNALI DI SICUREZZA</u>
<u>ALLEGATO XXXIII</u>	<u>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</u>
<u>ALLEGATO XXXIV</u>	<u>VIDEOTERMINALI</u>
<u>ALLEGATO dal XXXV al XXXVII</u>	<u>AGENTI FISICI</u>
<u>ALLEGATO dal XXXVIII al XLVIII</u>	<u>SOSTANZE PERICOLOSE</u>
<u>ALLEGATO dal XLIX al LI</u>	<u>ATMOSFERE ESPLOSIVE</u>

# abrogazioni

Viene **abrogata tutta la normativa previgente** in materia di sicurezza sul lavoro **fatta eccezione per :**

- Il **D.P.R. 302/56** (produzione e impiego di esplosivi),
- l'art. **64 del D.P.R. 303/56**
  - Gli **ispettori del lavoro** hanno facoltà di **visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze**, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.  
Gli **ispettori del lavoro** hanno facoltà di **prendere visione**, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della **documentazione clinica** dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.  
Gli **ispettori del lavoro** devono **mantenere il segreto** sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio
- Il **D.Lvo 758/94**
  - Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lvo 81/08, nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di **prescrizione ed estinzione del reato** di cui agli articoli 20, e seguenti, del D.Lvo 19 dicembre 1994, n. 758 .

# Entrata in vigore

- **15/05/08**
  - Per tutto il decreto con esclusione delle attività collegate alla valutazione dei rischi
  - Il titolo VIII, capo IV “protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” (norme già in vigore dal 30/04/08)
- **29/07/08**
  - Per tutte le attività connesse alla valutazione dei rischi
  - N.B. : 1) la valutazione dei rischi e i successivi aggiornamenti devono avere “**data certa**” (art.28 c.2);
  - 2) **non sono più previsti i 90 giorni** di tempo per la produzione del documento, conseguente alla valutazione dei rischi, dall’apertura dell’attività
- **26/04/10**
  - Il titolo VIII, capo V “protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”

# **i soggetti del sistema di prevenzione**

# *i decreti degli anni '50*


## **soggetti**



**Il datore di lavoro**



**I dirigenti**



**Il preposto**



**I lavoratori**

**Ciascuno per le proprie competenze deve  
rispettare specifici obblighi**

# *i destinatari di obblighi di prevenzione del D.Lvo 626/94*



**Datore di Lavoro**



**Dirigenti**



**Preposto**




**Lavoratori**



**Medico competente**



**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**



**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**



**Addetti alle emergenze**



**progettisti**



**installatori**



**appaltatori**



**Committente appaltante**

# i "rinforzi" del D.Lvo 81/08



Datore di Lavoro



Dirigenti



Preposto



Lavoratori



new

Lavoratore autonomo ditta individuale



Medico competente



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Addetti alle emergenze



progettisti



installatori




appaltatori



Committente appaltante

# *i destinatari di obblighi di prevenzione del D.Lvo 494/96*

committente




Responsabile dei lavori



Lavoratore autonomo


Coordinatore in fase di progettazione

Coordinatore in fase di esecuzione



# le "aggiunte" del D.Lvo 81/08

committente




Responsabile dei lavori

Progettista  
esecutivo



new

Direttore  
dei lavori



Lavoratore  
autonomo



Impresa  
affidataria

Coordinatore in  
fase di  
progettazione



Coordinatore in  
fase di  
esecuzione





# il lavoratore

## definizione

### Secondo i decreti degli anni '50:

“per **lavoratore subordinato** si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”

### Secondo il decreto legislativo 626/1994:

**lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale..

### D.Lvo 81/08

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

# Equiparati a lavoratore



- **il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto**, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- **il lavoratori socialmente utili ...;**

IN ATTESA DI SPECIFICO DECRETO APPLICATIVO ENTRO 12 MESI:

- il soggetto beneficiario delle iniziative di  **tirocini formativi e di orientamento ...;**
- **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di **laboratori, attrezzature** di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di **videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- **il volontario**, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
- **i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile**
- il volontario che effettua il **servizio civile;**

# TUTELE PER LAVORATORI “ATIPICI”



- **somministrazione di lavoro** ... tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono **a carico dell'utilizzatore**.
- **distacco del lavoratore** ..., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a **carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore** sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento **delle mansioni per le quali egli viene distaccato**. ...
- **lavoratori a progetto** ..., e dei **collaboratori coordinati e continuativi** ..., le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente**.
- **prestazioni occasionali di tipo accessorio**, ... il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute **si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili**.
- **lavoratori a domicilio** ... e dei **lavoratori** che rientrano nel campo di applicazione del **contratto collettivo dei proprietari di fabbricati** trovano applicazione gli **obblighi di informazione e formazione** di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere **forniti i necessari dispositivi di protezione individuali** in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
- prestazione continuativa di **lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico**, ..., e ... **telelavoro** ..., si applicano le disposizioni di cui al **titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa**. Nell'ipotesi in cui il **datore di lavoro fornisca attrezzature proprie**, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere **conformi alle disposizioni di cui al titolo III**.



# **LAV. AUTONOMO PICCOLI IMPRENDITORI IMPRESA FAMILIARE SOCI DI SOCIETA' AGRICOLE**

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III


munirsi di **dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli **conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.**

munirsi di **apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

hanno **facoltà di:**

- a) beneficiare della **sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a **corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Il dirigente è definito come «persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**»



**PREPOSTO**

«datore di lavoro»: il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, **il soggetto** che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Il preposto è definito «persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori** e esercitando un funzionale **potere di iniziativa**».

# ...chi fa è...

Articolo 299 - **Esercizio di fatto di poteri direttivi**

1. **Le posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (DATORE DI LAVORO), d) (DIRIGENTE) ed e) (PREPOSTO), **gravano** altresì **su colui il quale**, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**


# ...chi è delegato fa...

La delega di funzioni **da parte del datore di lavoro**, esclusa per la firma sul documento di valutazione dei rischi e per la nomina del RSPP, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da **atto scritto recante data certa**;
- b) che il **delegato possenga tutti i requisiti** di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa **attribuisca** al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità.**

# Schema del servizio di prevenzione e protezione



# il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Lauree per le quali non è obbligatorio il corso per i moduli A e B previsto dal coordinamento delle regioni (occorre sempre il modulo C)

- decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 2 aprile 2001, lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione
  - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
  - assistente sanitario
- Lauree di cui il decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007

L-7	<u>INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE</u>
L-8	<u>INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE</u>
L-9	<u>INGEGNERIA INDUSTRIALE</u>

L-23	<u>SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA</u>
L-17	<u>SCIENZE DELL'ARCHITETTURA</u>

- Lauree di cui il decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 4 agosto 2000

4	Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	4
8	Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale	8
9	Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione	9
10	Classe delle lauree in ingegneria industriale	10

# *il Responsabile del Servizio* *Prevenzione e Protezione (RSPP)* *semplificazione*



*Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)*

Il datore di lavoro **può** svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'**allegato II** (dandone preventiva informazione al RLS).

## **ALLEGATO 2 (errore il riferimento all'art 10!)**

- Aziende artigiane e industriali fino a **30** addetti;
- Aziende agricole e zootecniche fino a **10** addetti;
- Aziende della pesca fino a **20** addetti;
- Altre aziende fino a **200** addetti

In tal caso, **deve:**

frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro *della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore*, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lvo 81/08, *e contenuti del corso stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* (nel frattempo sono validi i corsi secondo il *D.M. 16/01/97*);

*Il datore di lavoro /RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma*

**N.B. NON VI E' PIU' ALCUN OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA**

# il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ...

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST)

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali

**L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione**

**Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Art 18 c. 2 l. aa )**

# ***il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto (RLST)***

L'organismo paritetico o, in mancanza, il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità costituito presso l'INAIL, comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale,

(Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro)

**Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo ... in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva**


# La valutazione dei rischi “globale”, pericolo / rischio

«**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

UNI EN 1050 / 98 Principi  
per la valutazione del rischio





# I riferimenti tecnici per la valutazione dei rischi, norma tecnica e buona prassi

- «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
- «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**Art. 37** Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto

new

— **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

new

— **«informazione»**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

new

— **«addestramento»**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

new

# *Procedure standardizzate e sistema*


## *di qualificazione delle imprese*



Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ... ha il compito di ...

elaborare, **entro e non oltre il 31 dicembre 2010**, le **procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di **qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto;



## *Oggetto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche **quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età**, alla **provenienza da altri Paesi**.



Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli

## *Cosa deve contenere il documento redatto alla fine della valutazione dei rischi*

In parte come nel D.lvo 626/94 :

- a. una relazione contenente i criteri adottati.
- b. le misure di prevenzione e di protezione e i DPI adottati, a seguito della valutazione
- c. Il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza





le **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare,  
i **ruoli** dell'organizzazione aziendale che vi debbono  
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente  
**soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;**

i nomi di

**RSPP, RLS o RLST, medico competente;**

le **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a **rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere **data certa**



# Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione



**Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al D.Lvo 8/06/01, n. 231.**

# Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

## decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

### Art. 10. ...

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.  
**(minimo € 258,00)**

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, (**OMICIDIO COLPOSO**)
  - se commesso con violazione dell'art. 55 c.2 (attività a rischio particolare, ivi compresi **cantieri con più di 200 uomini/giorno**, con contravvenzioni a specifiche norme)si applica una **sanzione** pecuniaria in misura pari a **1.000 quote**. + sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

# In tutte le rimanenti attività

In caso di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a **250 quote e non superiore a 500 quote.** + sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime,

**lesione personale grave: pericolo per la vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo, prognosi > 40 giorni**

**lesione personale gravissima: malattia probabilmente o certamente insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto, perdita di un organo, perdita della parola, deformazione o sfregio del volto**

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote (minimo 100)** + sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

**N.B. ogni quota = € 258.00**



## Modelli di riferimento

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del **28 settembre 2001** o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

**L'adozione del modello di** organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le **attività finanziabili** ai sensi dell'articolo 11.

**L'INAIL finanzia progetti di** investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in **particolare alle piccole, medie e micro imprese** e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

**ALCUNE NOVITA' QUA E LA'**

**Nei titoli tecnici per valutare i rischi si applica un approccio semaforico : in più punti, in maniera più o meno esplicita da caso a caso, si adotta un regime generale “a tre fasce e due soglie” (con diverse, ma solo parziali eccezioni).**

**Tre fasce: zona verde, zona gialla, zona rossa.**

**Due soglie: valore d’azione (che separa la zona verde da quella gialla) e valore-limite vero e proprio (che separa la zona gialla da quella rossa).**

**Sorveglianza sanitaria: la visita medica preventiva è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica quando il lavoratore è già assunto (essendo esplicitamente vietata in fase preassuntiva).**

**In caso di inidoneità il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, con retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, + la qualifica originaria**

**Il datore di lavoro comunica all’INAIL gli infortuni che abbiano + di 1 giorno di assenza (per motivi statistici – già circolare che blocca l’obbligo in attesa di indicazione sulle modalità), oltre a quelli con + di 3 giorni (per motivi assicurativi)**

**Gli enti di cui all’art. 10, tra cui le AASSLL, svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.**

**Esplicitamente vietata la consulenza su tutto il territorio nazionale al personale delle P. A. assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza**

Nel DLgs 81/98 l'approccio a tre fasce e due soglie (di tipo “*semaforico*”) vale in modo espresso e completo per:

- **movimentazione manuale dei carichi** (tramite la norma ISO 11228)
- **vibrazioni**
- **campi elettro-magnetici**
- **amianto** (per il “valore d'azione” tramite la definizione, prevista all'art. 249, di ESEDI – esposizioni Sporadiche e di debole Intensità – il VLEP è stabilito all'art. 254)




# Rischio rumore



- E' una parziale eccezione che irrobustisce la regola: in questo caso, sia per l'esposizione media ponderata, sia per l'esposizione di picco, ci sono **due** valori d'azione e un valore-limite.
- Caso dell'esposizione media ponderata:
  - valore d'azione "inferiore" (tra zona verde e zona "giallo chiaro") a 80 dBA;
  - valore d'azione "superiore" (tra zona "giallo chiaro" e zona "giallo scuro") a 85 dBA;
  - valore-limite (tra zona "giallo scuro" e zona rossa) a 87 dBA !!.

# Applicazioni parziali dell'approccio "semaforico"



- Lavoro ai videoterminali: vi è solo un valore d'azione *de facto*, collocato a quando l'"esposizione" è di almeno venti ore alla settimana "*dedotte le interruzioni*"
- Radiazioni ottiche artificiali: vi è solo un VLEP
- Agenti biologici: vi è solo un valore d'azione *de facto* e di natura esclusivamente qualitativa, collocato a quando vi è esposizione ad almeno uno degli agenti biologici "classificati" in ALLEGATO XLVI

# Riguardo ai rischi chimici in generale (a)



- Scompare il concetto di “*rischio moderato*”, sostituito da due concetti differenziati: “*rischio irrilevante per la salute*” e “*rischio basso per la sicurezza*”.
- Soltanto al di sotto dei livelli “*rischio irrilevante per la salute*” e “*rischio basso per la sicurezza*” i datori di lavoro sono esentati da una serie di obblighi che, in tali casi, risulterebbero come adempimenti esclusivamente formali, senza ricadute utili a tutela dei lavoratori.

# Riguardo ai rischi chimici in generale (b)



“Più in alto” nella scala del rischio si collocano due altri concetti, di ordine in parte diversificato:

- riguardo alla salute: il “*valore limite di esposizione professionale*” (“*VLEP*”), espresso sia come media ponderata sull’arco di tempo di un turno di lavoro convenzionale di otto ore, sia come “picco” su un arco di tempo massimo di 15 minuti;
- riguardo alla sicurezza: il confine tra il “*rischio medio*” e il “*rischio alto*”.

# Riguardo ai rischi chimici in generale (c)

**il sistema a tre fasce viene introdotto *de facto* per i rischi per la salute (si veda anche la norma UNI EN 689/97).**

- zona verde: al di sotto del rischio irrilevante
- zona gialla: tra il rischio irrilevante e il VLEP
- zona rossa: sopra al VLEP



# Riguardo ai rischi chimici in generale (d)

per i rischi per la sicurezza la situazione è un po' più complessa: al di sotto del “rischio basso” si è di fatto in zona verde, ma al di sopra non vi è una corrispondenza concettuale tra il collocarsi nel “rischio elevato” e l'ingresso in “zona rossa”



grazie per

l'attenzione

